

TAR Napoli 01/12/1998 n. 3629

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Nelle gare d'appalto per l'aggiudicazione dei contratti della Pubblica amministrazione, le valutazioni espresse nel corso del subprocedimento volto alla verifica dell'anomalia dell'offerta sulla base delle relative giustificazioni, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione. (Nella specie, si trattava di un contratto di manutenzione)